

# Pavia, deliberazione del Consiglio comunale, 20 giugno 2016, n. 22

## Regolamento disciplinante la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale per la cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni

Il regolamento di Pavia, teso a dare attuazione al ben noto principio di sussidiarietà orizzontale contenuto nell' art. 118 cost., delinea un modello di amministrazione che vede coinvolti i cittadini nella cura e rigenerazione dei beni comuni e l' amministrazione che può sostenere concretamente tali iniziative.

### **I Principi**

Il regolamento in commento, oltre ai noti principi di fiducia reciproca, sostenibilità e proporzionalità – per citarne alcuni – contenuti nel testo bolognese, ripropone il principio di pari opportunità e contrasto delle discriminazioni e quello di prossimità e territorialità contenuti nel regolamento del comune di Macerata.

Attraverso il principio di pari opportunità e contrasto delle discriminazioni s'intende ancora una volta, non solo dare attuazione concreta all'art. 51, co. 2, cost., ma determinare un modello amministrativo orientato al principio della laicità.

Sul principio di prossimità e territorialità, se da un lato vengono privilegiate le comunità già operanti sul territorio, dall'altro viene discriminata l'aggregazione spontanea di quei cittadini coinvolti nella cura dei beni comuni urbani.

### **Il modello di amministrazione**

Le disposizioni contenute nel regolamento di Pavia regolano l'attività di cura e gestione dei beni comuni attraverso atti di natura non autoritativa.

Viene confermato così un modello di amministrazione condivisa che intende porre sullo stesso piano i cittadini attivi e l'amministrazione.

### **Profili organizzativi**

Sotto il profilo organizzativo il regolamento identifica il responsabile dell'Ufficio per l'amministrazione condivisa, il quale dovrà vagliare le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi che dovranno pervenire prioritariamente in via telematica.

Entro 15 gg il responsabile dell'ufficio dovrà individuare il Dirigente responsabile – competente per materia il quale dovrà dare avvio al procedimento la cui durata è di 30 gg, che può essere sospeso previa idonea motivazione una sola volta.

Qualora dovessero insorgere problematiche inerenti all'individuazione del dirigente competente, quest'ultimo verrà indicato dal Comitato di direzione.

Spetta quindi al dirigente verificare la fattibilità tecnica della proposta di collaborazione e dare avvio alla fase istruttoria, informando i proponenti e il responsabile dell'ufficio.

Qualora dovessero emergere dei problemi tecnici inerenti alla fattibilità del progetto, il dirigente entro 15 gg dalla domanda dovrà dare comunicazione ai proponenti, richiedendo eventuali informazioni aggiuntive.

Nel caso in cui il patto di collaborazione preveda interventi di tipo complesso, il dirigente competente, accertata la fattibilità tecnica, entro 10 gg predispone gli atti amministrativi oggetto di delibera che dovrà essere approvata successivamente dalla Giunta comunale. In caso di esito favorevole da parte della Giunta, il patto di collaborazione complesso verrà sottoscritto dal Dirigente competente.

**La disciplina dei beni**

Gli interventi di cura e rigenerazione posti a carico dei cittadini singoli ovvero in forma associata possono riguardare gli immobili e spazi pubblici purché non contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Sugli immobili le attività possono riguardare la manutenzione, il restauro e la riqualificazione previa approvazione preventiva del Comune; tra gli elementi valutativi in ordine a tali interventi verrà esaminata la struttura organizzativa, nonché la capacità tecnico – finanziaria dei soggetti preposti.

Nel caso in cui invece gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici, al fine di ottenere le relative autorizzazioni, sarà la Sovrintendenza a vagliare suddetti interventi.

**Forme di sostegno**

Sulle forme di sostegno l'art.10 del presente regolamento predispone che il Comune può assumere oneri per la realizzazione di interventi di cura e rigenerazione da parte dei soggetti coinvolti. In particolare, qualora si ritenga di particolare interesse una determinata azione di cura e rigenerazione, e le relative risorse risultino adeguate, il Comune può destinare una parte di risorse nel Bilancio partecipativo quale forma concreta di sostegno materiale.